



CITTA' DI SPINEA
Citta' Metropolitana di Venezia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE N. 45 DEL 29/09/2017

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX-ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16.06.2017 N. 100 - RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE.

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **ventinove** del mese di **Settembre** alle ore **19:40**, nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, con nota protocollo n. 30061 del 22/09/2017, si è legalmente riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei sotto indicati signori:

N.	Nominativo	P/A	N.	Nominativo	P/A
1	CHECCHIN SILVANO	P	10	ZORZETTO PENZO MARIO	P
2	D'ATRI LUCA	P	11	MALVESTIO ANNA	P
3	BARBIERO PAOLO	P	12	TESSARI CLAUDIO	A
4	PAROLARI LUANA	P	13	ZAMENGO FRANCA	P
5	ZOLLO MAURO	P	14	ARMELAO MAURO	A
6	DE PIERI FRANCESCO	P	15	CARRARO ELIA	A
7	LITT GIOVANNI	P	16	DE PIERI MASSIMO	P
8	BASSO LISA	A	17	MAZZOTTA STEFANIA	P
9	SOLOMITA RICCARDO	P			

Totale Presenti 13

Totale Assenti 4

Presiede la seduta **Il Presidente del Consiglio Luca D'Atri.**

Partecipa alla seduta **Il Segretario Generale Guido Piras.**

Il Presidente, constatato legale il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri: BARBIERO PAOLO, ZOLLO MAURO, ZAMENGO FRANCA invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno dell'odierna adunanza.

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX-ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16.06.2017 N. 100 - RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), successivamente modificato ed integrato con il D.Lgs. n. 100 del 16.06.2017;

Viste le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni contenute nella delibera n. 19/2017 della Corte dei Conti - Sezione Autonomie;

Visto che ai sensi del predetto D.Lgs. n. 175/2016 le pubbliche amministrazioni, compresi i comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune di Spinea, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- 1) esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del TUSP comunque nei seguenti limiti (comma 1 dell'art. 4):
 - a) *“produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi,*
 - b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 50/2016,*
 - c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D.Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
 - d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
 - e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016”;*
- 2) ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;*

Rilevato che per effetto dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23.09.2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate o razionalizzate le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) Non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (vedi il sopra riportato art. 4, c. 1, del D.Lgs. n. 175/2017), anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa,
- 2) Non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, co. 2, del D.Lgs. n. 175/2017,
- 3) Ricadono nelle fattispecie previste dall'art. 20, co. 2, del D.Lgs. n. 175/2017 (es: assenza di dipendenti, fatturato medio inferiore ad 1 milione di euro annui, società in perdita,);

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011, anche fuori dell'ambito territoriale del Comune di Spinea e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del D.Lgs. n. 175/2017;

Considerato che le società in *house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci possono rivolgere la produzione ulteriore anche a finalità diverse, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione delle società partecipate è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, co. 1, del D.Lgs. n. 175/2017;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal Servizio Finanziario dell'Ente e dalle singole società partecipate direttamente (ACTV spa e VERITAS spa) limitatamente alle loro società partecipate, in conformità ai sopra indicati criteri;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'*allegato A*) alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta (direttamente o indirettamente), allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2017, occorre individuare le partecipazioni eventualmente da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Verificato che, in base a quanto sopra riportato e alla normativa di riferimento in materia di società pubbliche, non sussistono motivazioni per l'alienazione delle sotto indicate partecipazioni dirette;

Preso atto che le attuali partecipazioni societarie DIRETTE del Comune di Spinea sono le seguenti:

<i>Denominazione</i>	<i>Quota del Patrimonio Netto del Comune di Spinea al 31.12.2016</i>	<i>Quota % del Comune</i>
Actv spa	255.176,28	0,497%
Veritas Spa (ex-ACM spa)	5.942.987,54	3,85%

Visto che l'art. 1, comma 611, della L. n. 190/2014 prevede espressamente che *“a decorrere dal 1° gennaio 2015, (gli Enti Pubblici) avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:*

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.”;*

Considerato che in esecuzione della succitata normativa, nell'anno 2015 l'Ente ha definito un Piano Operativo di razionalizzazione delle società partecipate, inviato alla Corte dei Conti del Veneto con lettera prot. n. 8682 del 31.03.2015;

Dato atto che in ottemperanza al Piano Operativo approvato nell'anno 2015 il Comune di Spinea con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28/04/2015 ha proceduto con la cessione della partecipazione societaria Residenza Veneziana srl e che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 01/08/2016 si è approvata l'adesione all'aumento di capitale di ACTV spa mediante il conferimento dell'intera partecipazione azionaria posseduta dal Comune di Spinea in PMV spa;

Visto che successivamente in data 29.03.2016 con delibera di C.C. n. 25/2016 il Comune di Spinea ha approvato la Relazione conclusiva del Sindaco sull'attuazione del Piano di razionalizzazione delle società partecipate definito nell'anno 2015, relazione poi trasmessa alla Corte dei Conti del Veneto con lettera prot. n. 33382 del 18.10.2016;

Visto il parere favorevole espresso in data 25.09.2017 Prot. n. 30312 dal Collegio dei Revisori dei Conti sulla presente proposta di delibera, ai sensi dell'art. 239, co. 1, lett. b), n. 3), del D.Lgs. n. 267/2000, qui allegato;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il vigente regolamento di contabilità dell'Ente;

UDITA la dichiarazione di voto della Consigliera Com.le S. Mazzotta: *“In seduta di I Commissione abbiamo evidenziato che, mentre ACTV ha compilato le schede di dettaglio anche delle partecipate "indirette" (con l'utile di esercizio degli ultimi 5 anni, i compensi degli amministratori, ecc.) Veritas non lo ha fatto. Nel dubbio se la documentazione fornita da Veritas fosse pienamente rispettosa della normativa o meno, abbiamo chiesto che venisse mandata una richiesta di chiarimenti alla Corte dei Conti. Vista la situazione attuale, anche alla luce delle delucidazioni arrivate nel corso della seduta di Consiglio Comunale, riteniamo di esprimere voto FAVOREVOLE.”*

Con votazione, effettuata a scrutinio palese, con il seguente esito:

PRESENTI	13	ASSENTI	4	VOTANTI	13
FAVOREVOLI	13	CONTRARI	0	ASTENUTI	0

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Spinea alla data del 31.08.2017, accertandole come da *allegato A)* alla presente deliberazione;
2. Di non procedere, per le motivazioni citate in premessa e nell'*allegato A)* alla presente, all'alienazione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Spinea;
3. di disporre che la presente delibera sia trasmessa a tutte le società partecipate direttamente dal Comune di Spinea e alla sezione controllo della Corte dei Conti del Veneto;

Con successiva separata votazione, effettuata a scrutinio palese, con il seguente esito:

PRESENTI	13	ASSENTI	4	VOTANTI	13
FAVOREVOLI	13	CONTRARI	0	ASTENUTI	0

IL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 - del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Luca D'Atri

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Generale
Guido Piras

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)